



ria generale dello Stato - quantunque ripetutamente invitato dall' I. M. D. alla definizione della pratica nel senso sopra prospettato, ha risposto sempre in senso negativo a tal richiesta, affermando che l'operazione in argomento non poteva essere esaminata sotto il profilo del "deposito irregolare" di cui al citato art. 1782 C. C., poiché all'atto dell'operazione stessa erano vigenti le speciali disposizioni valutarie stabilite dal R. D. Legge 7 agosto 1936, n. 1631, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 534, in forza della quale, si rendeva obbligatorio ai cittadini ed agli enti italiani di cedere allo Stato qualunque somma in valuta estera, comunque e dovunque detenuta, la quale doveva essere incamerata dallo Stato stesso (Istituto Italiano Cambi) con il versamento, al depositante, del corrispettivo in lire italiane, al cambio del giorno del deposito.

L' I. M. D. alla tesi prospettata dal detto Ministero opponeva la non applicabilità, nella citata operazione del dispo-